

Sommario

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART.1 -DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE.....	2
ART. 2 - OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI	2
ART. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	2
ART.4 - REQUISITI PROFESSIONALI	3
ART.5 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO	3
ART.6 - ELEMENTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.....	3
ART.7 - ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	4
ART. 8 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	5
ART. 9 - DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE	5
ART. 10 - TERMINI PER L'ATTIVAZIONE DEGLI ESERCIZI	5
ART.11 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'	5
ART.12 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	6
ART.13 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'	6
ART.14 - SUBINGRESSO E AMPLIAMENTO.....	6
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI PARTICOLARI	7
ART.15 - TIPOLOGIE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	7
ART.16 - TRASFERIMENTI.....	8
ART.17 - ORARI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	8
ART.18 - PUBBLICITA' DEI PREZZI.....	8
ART.19 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	9
PARTE TERZA -DISPOSIZIONI DI CONTINGENTAMENTO.....	10
ART.20 - CONTINGENTAMENTO DEL NUMERO DI AUTORIZZAZIONI.....	10

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - DISCIPLINA delle ATTIVITA' di SOMMINISTRAZIONE

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune, dalle norme di cui alla **Legge Regionale 24 Dicembre 2003 N. 30**, nonché dalle disposizioni contenute nella presente Ordinanza Sindacale.

ART. 2 - OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo osservare le disposizioni di tutti i piani e regolamenti comunali vigenti, in particolare le norme dello strumento urbanistico vigente, quelle di Polizia Urbana e quelle igienico sanitarie.

I locali nei quali si svolge l'attività di somministrazione andranno, inoltre, sottoposti all'accertamento dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, previsti dal **Decreto Ministero dell'Interno N. 564 del 17/12/92**

ART. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Chiunque intenda esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve possedere i requisiti morali di cui all'**Art. 5 della L.R. N.30/2003**.

Non possono esercitare l'attività coloro i quali:

- sono stati dichiarati falliti;
- hanno riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiore a due anni;
- hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI del codice penale, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
- hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o del commercio degli alimenti compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
- sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

- hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

In caso di società, associazioni, organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal Legale Rappresentante, da altra persona delegata all'attività di somministrazione, nonché da tutti i soci membri del Consiglio di Amministrazione, se presente.

ART.4 - REQUISITI PROFESSIONALI

L'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali da parte del titolare, legale rappresentante o delegato, ovvero:

- a) Aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia;
- b) Aver superato, davanti ad apposita commissione costituita presso la C.C.I.A.A., un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione;
- c) Essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della L.R. n. 30/2003, al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) di cui alla legge n. 426/71, per l'attività di somministrazione;

Sono inoltre ammessi all'esame di cui alla lettera b, coloro che hanno assolto agli obblighi scolastici ed hanno prestato la propria opera per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure se parenti o affini entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovato dall'iscrizione all'I.N.P.S..

ART.5 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

L'esercizio ed il trasferimento di sede dell'attività per la somministrazione di alimenti e bevande, sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio del Comune.

L'autorizzazione, di norma, viene rilasciata a tempo indeterminato ed è valevole per i locali in essa indicati.

In ogni caso, è consentito il rilascio di autorizzazioni stagionali e/o temporanee, fatte salve le prescrizioni della presente ordinanza.

ART.6 - ELEMENTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata, o spedita con raccomandata, all'ufficio deputato del Comune competente e deve indicare i seguenti elementi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;

- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. n.30/2003;
- c) ubicazione dell'esercizio;
- d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio;

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal **DPR n. 445/2000**, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammesso allegare copia di un documento d'identità.

L' esame delle domande avviene in ordine cronologico di arrivo, attestato dalla data e dal numero di protocollo.

Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alla disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l'attività, all'autorizzazione sanitaria dei locali, né alla comunicazione della persona preposta all'esercizio da parte del richiedente all'atto della domanda.

Il Comune, all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione, rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni:

- l'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

Il Comune affigge copia dell'avvio del procedimento al proprio albo pretorio e a quello sede dell'eventuale sportello unico sovracomunale.

Eventuali cause d'irregolarità o incompletezza delle richieste di autorizzazione, per l'apertura o il trasferimento di sede, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate **entro** il termine di **trenta giorni** dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'articolo 9, comma 7 della **L.R. n. 30/2003** rimarrà sospeso.

ART.7 - ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Alla richiesta di autorizzazione, per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione, devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio, ai sensi del **Decreto Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564**.
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge, o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l'ufficio deputato del Comune;
- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione a quanto disposto dalle *Norme Tecniche di Attuazione (NTA) di Piano Regolatore Generale (PRG)* vigente;
- e) la documentazione di previsione d'impatto acustico, in base ai disposti della **Legge 447/1995** e **DPCM 14/11/1997**;

- f) l'eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che l'ufficio deputato del Comune provvederà ad inviare alla ASL competente;
- g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), f) e g) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività, che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 9, comma 8 della LR n. 30 del 2003.

ART. 8 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile di Servizio, in base ai criteri delle presenti norme ed a quelli dettati dalle vigenti disposizioni in materia.

La comunicazione dell'avvenuto rilascio avviene per iscritto tramite raccomandata A-R, entro 45 giorni dalla data di presentazione a protocollo della richiesta di autorizzazione.

Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Comune ne comunica gli estremi alla Giunta Regionale, al Prefetto, al Questore, all'ASL ed alla CCIAA territorialmente competenti.

ART. 9 - DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'eventuale diniego dell'autorizzazione dovrà essere motivato e trasmesso per raccomandata A-R entro 45 giorni dalla data di presentazione a protocollo della richiesta di autorizzazione.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione di diniego.

ART. 10 - TERMINI PER L'ATTIVAZIONE DEGLI ESERCIZI

Prima dell'inizio dell'attività e comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale, il titolare dell'esercizio deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitarie, nonché con le disposizioni sulle destinazioni d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

Dal rilascio dell'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto entro 24 mesi ad iniziare l'attività, salvo casi di comprovata necessità, quali:

- a) il ritardo nel rilascio delle richieste autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente azienda sanitaria locale;
- b) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- c) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

ART.11 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Il titolare di autorizzazione amministrativa per la Somministrazione di alimenti e bevande, che intenda sospendere temporaneamente l'attività per un periodo superiore a 30 giorni, deve far pervenire apposita richiesta scritta al Responsabile del Servizio,

almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, depositando l'autorizzazione presso gli Uffici Comunali, contestualmente alla sospensione dell'attività.

In qualsiasi momento l'attività può essere ripresa, dandone preventiva comunicazione al comune.

Nel caso in cui l'amministrazione comunale accerti l'avvenuta sospensione dell'attività di un esercizio senza averne ricevuto la comunicazione o il deposito dell'autorizzazione, provvede immediatamente a notificare all'esercente la data a partire dalla quale decorrono i termini di cui all'art. 16 della **LR n. 30/2003**.

ART.12 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione, è disposta dal Responsabile di Servizio, previa comunicazione d'inizio del procedimento di revoca all'interessato, quando:

- a) l'attività non sia ripresa entro 12 mesi dalla data di sospensione, oppure non abbia inizio entro 24 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, fatti salvi i casi di comprovata necessità di cui all'Art. 9;
- b) quando il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali;
- c) quando vengano meno le condizioni di conformità dei locali alle disposizioni igienico-sanitari, urbanistiche, edilizie, di prevenzione incendi, sicurezza e sorvegliabilità;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali in cui si esercita l'attività;
- e) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'attività;
- f) quando, in caso di subingresso, non vengano rispettate le prescrizioni dell'Art.15 della **LR n. 30/2003**

ART.13 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Il titolare di autorizzazione che intenda cessare l'attività, ne dà comunicazione scritta al comune depositando l'originale dell'autorizzazione presso gli uffici comunali.

Al titolare viene rilasciata, su richiesta, apposita attestazione valevole a tutti gli effetti ed usi consentiti dalla Legge.

ART.14 - SUBINGRESSO E AMPLIAMENTO

Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività, a qualsiasi titolo e per qualunque causa, è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio, determinandone la reintestazione dell'autorizzazione, alla sola condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui art. 5 e 6 della **LR n. 30/2003**.

In caso di subingresso mortis causa, il subentrante o erede ha diritto ad esercitare l'attività anche senza il possesso dei requisiti professionali, per un massimo di 365 giorni dall'avvenuto decesso.

L'ampliamento degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al competente ufficio comunale, e può decorrere trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Insieme alla comunicazione, il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART.15 - TIPOLOGIE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'Art. 3 della LR n. 30/2003, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da unica tipologia.

Ai soli fini statistici e per la determinazione degli orari d'esercizio, di cui al successivo Art.16, gli esercenti sono tenuti a dichiarare in quale delle sottostanti categorie intendono collocare la propria attività, eventualmente anche indicando due tipologie, assegnando comunque ad una la prevalenza, quali:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-café e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-café caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da thé e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Per i soli esercizi di cui alle lettere l) ed m), non si applica la programmazione comunale in materia, ma ai fini della valutazione dei criteri di cui alla lettera a), comma 4°, Art. 8

della LR n.30/2003, la superficie di vendita relativa alla somministrazione non potrà essere inferiore a mq. 40.

In ogni caso, l'insediamento di tali esercizi nelle zone di PRG con caratteristiche storiche ed ambientali (es. zona A di PRG) e/o a prevalenza residenziali (zone B) sarà sottoposto a vincoli specifici, anche rispetto all'orario d'esercizio dell'attività, di cui al successivo Art.16.

ART.16 - TRASFERIMENTI

Il trasferimento di un esercizio è soggetto a richiesta di autorizzazione da parte del comune competente per territorio; è di norma concesso, a condizione che i locali rispettino i regolamenti di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso, prevenzione incendi e sicurezza.

Nel caso in cui il territorio comunale sia suddiviso in zone commerciali, il trasferimento è consentito solo se l'esercizio è attivo nel sito da almeno 5 anni.

ART.17 - ORARI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'orario d'esercizio delle attività di somministrazione è rimesso alla libera determinazione degli esercenti, può essere articolato in funzione dell'attività prevalente che l'esercente intende svolgere.

In ogni caso, l'orario massimo di apertura non può eccedere la seguente fascia oraria:

- a) tra le ore 5,00 e le ore 2,00 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente;
- b) tra le ore 7,00 e le ore 3,00 per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività d'intrattenimento danzante e/o musicale e di svago.

Per i soli esercizi di cui alle lettere l) ed m), Art. 14, ubicati nelle zone A) e B) di PRG vigente, la fascia oraria massima di apertura è di 12 ore giornaliere; la chiusura di tali esercizi non può avvenire oltre le ore 23,00.

Gli esercenti sono tenuti a dare comunicazione scritta al Comune in merito agli orari che intendono esercitare, nonché ad esporre l'orario di apertura al pubblico.

Il Comune, sentita la Commissione di cui all'articolo 20 della LR n. 30/2003, può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.

ART.18 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

Qualora nell'ambito del locale sia effettuato servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio.

Le modalità di pubblicità dei prezzi, prescelte dell'esercente, debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

ART.19 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

In occasioni particolari, a seguito di particolari manifestazioni, è consentito il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il rilascio è subordinato alla verifica del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della **LR n.30/2003**, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza ed al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del competente ufficio ASL.

PARTE TERZA . DISPOSIZIONI DI CONTINGENTAMENTO

ART.20 – CONTINGENTAMENTO DEL NUMERO DI AUTORIZZAZIONI

Secondo le verifiche socio-econometriche effettuate nel Cap. 2 della Relazione – (pag.8), nel triennio di validità del presente strumento, è possibile rilasciare fino ad un massimo di N.2 Autorizzazione di Somministrazione Alimenti e Bevande.